

RGL 4/2025

PARTE II

RGL GIURISPRUDENZA ONLINE

NEWSLETTER N. 12/2025

CASSAZIONE, 5.6.2025, n. 15054, ord.

Cassa Corte d'Appello di Torino, 3.5.2019.

Prescrizione e decadenza – Prescrizione contributiva – *Dies a quo* della prescrizione – Premio dovuto e non corrisposto – Applicazione del principio di competenza.

In tema di obbligazioni contributive, la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui la retribuzione diviene dovuta ed esigibile, e non dal pagamento effettivo dell'emolumento. Il premio di produzione, quale componente della retribuzione imponibile, deve essere imputato al periodo di maturazione, e non a quello della corresponsione tardiva; ne consegue che il versamento contributivo effettuato dopo la scadenza del termine prescrizione è improduttivo di effetti ai fini dell'accredito assicurativo. (1)

(1) PREMIO DI PRODUZIONE, PRINCIPIO DI COMPETENZA E PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA: LA CASSAZIONE RICOMPONE LA COERENZA SISTEMICA DELL'OBLIGAZIONE PREVIDENZIALE

1. — La controversia trae origine dalla condotta della società datrice di lavoro che, nel maggio 2005, aveva corrisposto solo in parte il premio di produzione riferito all'anno 2004, omettendo il pagamento della quota residua. Il lavoratore, ritenendo ingiustificata la decurtazione, conveniva in giudizio la società chiedendo il pagamento delle differenze sul premio e il risarcimento dei danni — anche pensionistici — derivanti dalla correlata omissione contributiva. A seguito della chiamata in causa dell'Inps, il Tribunale accoglieva in larga parte le domande del lavoratore, respingendo invece quella della società volta a far dichiarare valido il versamento contributivo effettuato nel 2015 e rifiutato dall'Istituto perché ritenuto prescritto.

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 460/2019, citata nel corpo della sentenza che si annota, riformava integralmente la decisione di primo grado: riteneva tempestivo il versamento del 25.5.2015, escludeva la prescrizione e, richiamando l'art. 12, c. 9, l. n. 153/1969, applicava ai premi di produzione il criterio di cassa, facendo coincidere l'insorgenza dell'obbligo contributivo con il pagamento effettivo delle somme riconosciute dal giudice nel 2012 (e versate nel 2012/2013). Di conseguenza,

L'Inps avrebbe dovuto accettare i contributi e computarli ai fini pensionistici, con assorbimento delle domande risarcitorie del lavoratore. Avverso tale pronuncia ricorrevano entrambe le parti. L'Inps, con ricorso principale, denunciava la violazione degli artt. 13, l. n. 1338/1962, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che la prescrizione doveva decorrere dal maggio 2005 – momento in cui il premio era «dovuto» –, e quindi secondo il criterio di competenza. La società, con ricorso incidentale, censurava a sua volta la decisione nella parte in cui aveva escluso la prescrizione, osservando che l'obbligo contributivo era sorto nel 2005 e che la Corte territoriale aveva erroneamente ancorato l'insorgenza dell'obbligazione al pagamento effettivo del 2012.

La Corte di Cassazione fonda la propria decisione su un principio ormai consolidato: l'obbligazione contributiva sorge quando la retribuzione è «dovuta», non quando viene materialmente pagata. L'intero sistema di finanziamento previdenziale è costruito sulla nozione di «retribuzione dovuta», per cui l'imponibile contributivo resta insensibile ai ritardi o agli inadempimenti datoriali. L'obbligo contributivo deve pertanto essere commisurato non alla retribuzione erogata, ma a quella che il lavoratore ha diritto a percepire sulla base della legge, dei regolamenti e dei contratti collettivi.

La Corte precisa che l'art. 12, c. 9, l. n. 153/1969 – richiamato dalla Corte d'Appello –, non introduce un criterio di cassa, ma disciplina esclusivamente il mese di imputazione del versamento per alcune voci retributive (gratificazioni, conguagli e premi di produzione), che devono essere assoggettate a contribuzione «nel mese di corresponsione». Tale espressione, tuttavia, non coincide con il momento materiale del pagamento, bensì con quello stabilito dalla legge o dal contratto per la loro corresponsione. Il criterio resta dunque quello di competenza.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che il premio di produzione riferito al 2004 era dovuto nel maggio 2005: la corresponsione parziale e tardiva non ha prodotto alcun differimento dell'obbligo contributivo. Ne consegue che la prescrizione iniziava a decorrere dal 2005 e che, alla data del versamento del 25.5.2015, il credito contributivo dell'Inps era ormai prescritto. La Corte d'Appello di Torino aveva quindi erroneamente equiparato la «corresponsione» al pagamento effettivo, anziché al momento in cui la retribuzione era divenuta esigibile. Per questo motivo la Cassazione accoglie il ricorso principale dell'Inps e il primo motivo del ricorso incidentale della società, cassando la sentenza impugnata.

2. — Pur nella linearità del quadro normativo, il principio di competenza ha conosciuto occasionali letture dissonanti. Emblematica, in tal senso, è la circolare Inps n. 97/2013, nella quale l'Istituto – richiamando l'art. 12, c. 9, cit. – ha ritenuto che i premi di produzione fossero eccezionalmente soggetti al criterio di cassa, facendo coincidere l'insorgenza dell'obbligo contributivo con il momento della corresponsione effettiva. Si tratta di un'opzione amministrativa orientata a raccordare il prelievo con la disponibilità economica del reddito, ma che finiva per creare una frattura evidente rispetto al principio generale di competenza, che regge l'imponibile previdenziale sin dal d.lgs. n. 314/1997.

L'ordinanza in commento, riallineandosi all'impianto sistematico, restituisce coerenza alla disciplina e chiarisce che il «mese di corresponsione» dell'art. 12, c. 9, non coinci-

de con il pagamento materiale, ma con il momento in cui il credito diviene certo, liquido ed esigibile: dunque, con il periodo in cui l'emolumento è giuridicamente «dovuto» in base alla legge o alla contrattazione collettiva. Ne discende che anche per i premi di risultato e per gli altri elementi accessori della retribuzione il principio di competenza costituisce la regola generale: individua con certezza il momento genetico dell'obbligazione contributiva, assicura la continuità della copertura assicurativa ed evita disallineamenti tra l'obbligo del datore di lavoro e il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale.

Il premio di produzione – pur essendo una componente accessoria e variabile – rientra pienamente nella nozione di «retribuzione dovuta» ai sensi dell'art. 12, l. n. 153/1969, e dell'art. 6, d.lgs. n. 314/1997, ogniquale sia previsto dalla contrattazione collettiva o dagli accordi aziendali, costituendo un compenso strettamente connesso all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e non una liberalità. La determinazione della retribuzione «dovuta» – parametro legale dell'obbligazione contributiva – non è rimessa alla discrezionalità delle parti, ma si fonda sul trattamento minimo stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 338/1989, convertito in l. n. 389/1989, come interpretato autenticamente dall'art. 3, c. 1, lett. d, l. n. 549/1995. In tale cornice, anche le componenti variabili della retribuzione – come i premi di produzione – concorrono all'imponibile previdenziale ogniquale siano contrattualmente dovute, assicurando la coerenza tra reddito maturato e tutela previdenziale e contribuendo alla realizzazione dei principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dall'art. 36 Cost.

Sul piano sistemico, il principio di competenza assicura coerenza tra dimensione retributiva e previdenziale del rapporto: il contributo, quale quota di solidarietà sociale rapportata alla retribuzione dovuta, deve essere imputato al periodo in cui la prestazione è stata resa. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che «la base imponibile previdenziale si determina in relazione alla retribuzione che il lavoratore ha diritto di percepire e non a quella effettivamente ricevuta», e che «l'obbligazione contributiva sorge *ex lege* al momento della maturazione della retribuzione, indipendentemente dalle vicende esecutive del pagamento» (Cass. 12.7.2000, n. 12601; Cass. 7.12.2018, n. 31572). L'ordinanza n. 15054/2025 si inserisce in questa direttrice interpretativa, ribadendo che il premio di produzione – anche se subordinato al raggiungimento di obiettivi o liquidato solo a seguito di un accertamento giudiziale – conserva natura retributiva e resta soggetto al principio di competenza. La corresponsione tardiva non incide sul momento genetico dell'obbligazione contributiva, né può spostare o sospendere la decorrenza della prescrizione. Sul piano previdenziale, il premio di produzione non ha carattere eventuale: quando è previsto dal sistema contrattuale, integra una componente della retribuzione dovuta e incide sulla base imponibile in relazione al periodo cui si riferisce. Ciò riflette una concezione oggettiva e funzionale dell'obbligazione contributiva, insensibile alle vicende del pagamento e coerente con la logica solidaristica dell'art. 38 Cost.

3. — Da ciò discende direttamente la disciplina della prescrizione contributiva. Se il contributo è dovuto al momento in cui il premio matura, è da tale momento che il

termine prescrizione inizia a decorrere: il pagamento tardivo, anche se conseguente a provvedimento giudiziale, non è idoneo a far rivivere un'obbligazione ormai estinta. La Cassazione ribadisce che l'adempimento postumo non può riattivare il debito previdenziale, la cui estinzione opera in modo oggettivo e definitivo.

Tale ricostruzione, pur garantendo certezza dei rapporti contabili e stabilità dei bilanci pubblici, evidenzia un profilo critico del sistema in quanto il lavoratore subisce le conseguenze dell'inadempimento datoriale senza disporre di strumenti per impedirlo. A seguito della riforma del 1995, infatti, la prescrizione ha natura sostanziale e comporta la perdita irreversibile della copertura assicurativa una volta decorso il termine. I rimedi residui – come la rendita vitalizia *ex* art. 13, l. n. 1338/1962, che richiede il versamento della riserva matematica a carico del lavoratore – restano eccezionali e onerosi, mentre l'azione risarcitoria nei confronti del datore presenta rilevanti difficoltà probatorie, specie in relazione al danno pensionistico (Nicolini 1996; Montuschi 1996; Capurso 2004; Casale 2019).

La pronuncia in commento, pur senza risolvere le criticità strutturali della disciplina vigente, chiarisce con nettezza la logica interna dell'ordinamento contributivo, consolidando il principio di competenza quale criterio cardine dell'obbligazione previdenziale e fondamento della continuità assicurativa. Proprio tale prospettiva mette in luce la tensione tra la rigidità del regime prescrizione – soprattutto nella formulazione introdotta dalla l. n. 335/1995 – e la funzione protettiva dell'art. 38 Cost.: la normativa vigente, infatti, non distingue tra l'estinzione del credito contributivo, funzionale alla certezza dei conti pubblici, e la permanenza del diritto previdenziale, quale posizione di *status* fondata sul lavoro prestato. Una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe, invece, di salvaguardare la continuità della copertura assicurativa anche oltre la sorte dell'obbligazione economica, riconducendo la tutela previdenziale alla sua matrice solidaristica (Torsello 2021; Ludovico 2024; Cinelli 2024).

4. — Anche in altri ambiti della previdenza, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato il criterio di competenza quale parametro decisivo per l'individuazione del periodo assicurativo. Si è così affermato che, ai fini dell'indennità di maternità, rilevano i contributi spettanti sul reddito maturato nei dodici mesi anteriori all'evento protetto, e non quelli soltanto versati (Cass. 20.3.2017, n. 7120). Il principio di cassa – osserva la Corte – disciplina l'obbligo materiale di pagamento, ma non può governare l'accesso alle prestazioni previdenziali, che restano ancorate alla maturazione del reddito e affondano il loro fondamento nei valori costituzionali di eguaglianza sostanziale e di tutela della maternità.

Un ulteriore elemento di consolidamento del principio di competenza proviene dalle Sezioni Unite, che, con riguardo ai benefici assistenziali legati al reddito, hanno stabilito che gli emolumenti arretrati devono essere imputati agli anni di effettiva maturazione, e non a quello della percezione (Cass. 15.6.2005, n. 1279, S.U.). Con tale pronuncia, la Corte afferma un principio di portata generale: la tutela previdenziale e assistenziale non può dipendere dal momento in cui il reddito viene materialmente pagato, ma deve riferirsi al periodo in cui esso è maturato. La *ratio* è evitare che la casua-

lità dell'erogazione – spesso dovuta a ritardi amministrativi o a condotte dilatorie del datore di lavoro – alteri la misura della protezione sociale, in contrasto con l'eguaglianza sostanziale e con la funzione solidaristica dell'art. 38 Cost. In questa prospettiva, il criterio di competenza diviene regola unificante, idonea ad assicurare coerenza, equità e continuità tra le diverse forme di tutela del sistema di sicurezza sociale.

Si delinea così un sistema fondato su una nozione oggettiva e legale dell'obbligazione contributiva, che esclude ogni margine di disponibilità privata e si configura come obbligazione pubblicistica *ex lege*, inderogabile e autonoma rispetto alle vicende del rapporto retributivo (art. 2115 c.c.). L'obbligo contributivo non può essere rinunciato, dilazionato o transatto, poiché la sua funzione è al contempo garantire al lavoratore la copertura assicurativa e assicurare la stabilità finanziaria del sistema collettivo. La contribuzione diviene, in questa cornice, strumento di solidarietà intergenerazionale e condizione di effettività del diritto alla sicurezza sociale.

Per completezza, il diverso ancoraggio dell'obbligazione contributiva alla retribuzione nella previdenza obbligatoria trova un coerente contrappunto nel modello della previdenza complementare, pur fondato su presupposti giuridici del tutto distinti. Nella prima, il contributo nasce *ex lege* e si imputa secondo il principio di competenza, essendo dovuto nel momento in cui matura il diritto alla retribuzione, a prescindere dalla sua effettiva corresponsione. Nella previdenza complementare, per contro, il contributo datoriale non integra la retribuzione in senso proprio, ma si configura come versamento patrimoniale destinato a un fondo autonomo, privo di immediata disponibilità per il lavoratore e produttivo di effetti previdenziali solo al momento del pagamento, secondo un criterio di cassa coerente con la struttura negoziale e volontaria dell'istituto. Come chiarito dalla Cassazione (Cass. 3.7.2013, n. 16587, in *Smartlex24.ilsole24ore.com*, Mass. Repertorio, 2013), tali somme «non possono qualificarsi elementi retributivi con funzione previdenziale», ma sono «strutturalmente contributi di natura previdenziale». È opportuno precisare, tuttavia, che il riferimento al criterio di cassa non implica l'esistenza, nella previdenza complementare, di un principio di imputazione temporale assimilabile a quello vigente nella previdenza obbligatoria. Il criterio di cassa opera solo ai fini dell'acquisizione della posizione individuale presso il fondo, riflettendo la natura patrimoniale, volontaria e privatistica del rapporto previdenziale complementare. Non si tratta, dunque, di un criterio di «competenza previdenziale» in senso tecnico, giacché la previdenza complementare non è retta da un meccanismo assicurativo obbligatorio, né da un'imputazione legale del periodo contributivo, ma da un sistema di capitalizzazione individuale che fa coincidere l'efficacia previdenziale con l'effettivo afflusso delle risorse al fondo. Alla luce di tali premesse, anche la disciplina collettiva sulla determinazione della base imponibile (C. App. Ancona 27.5.2013, n. 502, in *RIDL*, 2014, n. 2, II, 452 ss., con nota di Tursi) conferma un impianto regolativo pienamente coerente con la logica patrimoniale e volontaria del sistema complementare, ulteriormente distante dal modello legale, inderogabile e assicurativo che caratterizza la contribuzione obbligatoria.

5. — In definitiva, la pronuncia in commento, muovendo dalla qualificazione del

premio di produzione quale emolumento variabile ma integrante la retribuzione «dovuta», offre l'occasione per una riflessione più ampia sulla coerenza del sistema contributivo. La Corte non si limita a risolvere il caso concreto: essa ribadisce un principio strutturale – l'imputazione dei compensi accessori al periodo di maturazione, secondo il criterio di competenza – che trascende il singolo istituto e incide sull'assetto complessivo della contribuzione obbligatoria. Ne deriva che la corresponsione tardiva, anche se conseguente a un accertamento giudiziale, non può influire né sull'insorgenza dell'obbligo contributivo né sulla decorrenza della prescrizione.

Il passaggio è significativo perché mette in luce la funzione ordinante del principio di competenza, che non opera come criterio uniforme per ogni ambito della sicurezza sociale, ma come parametro di coerenza tra lavoro prestato, retribuzione maturata e copertura previdenziale. In un sistema ancora segnato dalla frammentarietà tra modelli pubblicistici e assetti di matrice privatistica, tale principio consente di ricomporre la razionalità complessiva dell'ordinamento previdenziale, ricondotto alla sua matrice solidaristica e alla funzione di garanzia della continuità assicurativa.

La decisione contribuisce, in questa prospettiva, a ricostruire un quadro sistemico più coerente, valorizzando criteri omogenei – o quantomeno compatibili – di imputazione, calcolo e prescrizione.

Tale razionalizzazione non è solo interna al diritto nazionale, ma trova precisi punti di raccordo con l'ordinamento dell'Unione europea. I Regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, infatti, pur senza disciplinare espressamente il criterio temporale di imputazione della contribuzione, ancorano l'accreditamento dei «periodi di assicurazione» alla legislazione dello Stato membro competente, confermando che il momento rilevante è quello in cui la retribuzione matura, e non quello della sua erogazione. Anche gli artt. 34 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue rafforzano questa prospettiva, poiché la protezione sociale effettiva presuppone stabilità, continuità e certezza della copertura assicurativa.

Il principio di competenza emerge come un vero criterio ordinante del sistema previdenziale: non un meccanismo contabile, ma un presidio funzionale all'effettività delle tutele e alla loro continuità nel tempo. L'omogeneità – o almeno la compatibilità – dei criteri di imputazione temporale nelle diverse forme di protezione sociale si configura, dunque, non solo come un'esigenza di certezza del diritto, ma come un imperativo di equità sostanziale, coerente con il disegno protettivo dell'art. 38 Cost.

La riferibilità dei contributi al momento di maturazione della retribuzione si conferma, così, un principio strutturale dell'ordinamento: un criterio essenziale per preservare la continuità assicurativa e garantire che la tutela previdenziale rifletta il lavoro effettivamente prestato, realizzando pienamente la funzione sociale attribuita dalla Costituzione al sistema di sicurezza sociale.

Riferimenti bibliografici

Capurso P. (2004), *Ius superveniens e rapporto contributivo: problemi attuali in tema di prescrizione e regime sanzionatorio dell'inadempimento*, in RGL, n. 2, II, 397 ss.

Casale D. (2019), *La sollecitudine del lavoratore rispetto all'integrità della sua posizione contributiva: un delicato equilibrio normativo tra tutele e autoresponsabilità*, in RCP, n. 5, 1448 ss.

Cinelli M. (2024), *Sull'azionabilità dell'interesse del lavoratore alla regolarità della posizione contributiva. Una vexata quaestio sulla quale appare necessario confrontarsi ancora*, in RDSS, n. 1, 163 ss.

Ludovico G. (2024), *La denegata tutela della posizione contributiva del lavoratore nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in RDSS, n. 2, 284 ss.

Montuschi L. (1996), *Sulla prescrizione dei contributi previdenziali (un profilo singolare della riforma pensionistica)*, in ADL, n. 3, 40 ss.

Nicolini C.A. (1996), *Prescrizione dei contributi, automaticità delle prestazioni e tutela dell'anzianità previdenziale dopo la legge n. 335 del 1995*, in RIDL, n. 1, I, 295 ss.

Torsello L. (2021), *Riflessioni sul diritto all'integrità contributiva*, in LG, n. 12, 1142 ss.

Tursi A. (2014), *Premio aziendale, contrattazione collettiva aziendale e contribuzione alla previdenza complementare*, in RIDL, n. 2, II, 452 ss.

Laura Torsello

*Professoressa associata di Diritto del lavoro
presso l'Università Politecnica delle Marche*